



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1063/10

UDIENZA DEL

21/06/2011

ore 14:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	ROSINI	RINALDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZAMBONI	PIERLUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CURTI	ANGELINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

*M/03/12*

PRONUNCIATA IL:

21 GIU. 2011

**dariodibello@dottorini.com**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

7. FEB. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1063/10  
depositato il 25/03/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2009 00540923 00 TASSE AUTO 2006  
contro REGIONE EMILIA ROMAGNA

proposto dal ricorrente:  
GIANCARLO

VIA 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Il segretario

**Dott. VITO MEZZOFIORE**  
(Collaboratore Tributario)

**dariodibello@dottorini.com**

**dariodibello@dottorini.com**

Il Sig. Giancarlo adisce Questa Commissione con ricorso n. 1063/10 avverso cartella di pagamento n. 2009 0054092300 Tasse Auto per l'anno 2006, contro la Regione Emilia Romagna, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente invoca la tardività della cartella esattoriale notificata il 20/02/2010 per il 2006 cioè oltre i tre anni ai sensi dell'art. 3 Dl n. 2 /86, per cui si prescrive il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Inoltre, soccorre l'art. 63 L. 342/00 comma 2, per cui vi è l'esenzione estesa agli autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti o immatricolati da almeno 30 anni.

Non è contestabile che il decorso del termine di prescrizione fa venir meno la pretesa fiscale, per cui essendo trascorso il termine prescrizionale, il ricorso è da accogliere.

P.Q.M.

Acoglie il ricorso. Condanna alle spese per Euro 300,00.

IL RELATORE



*Pa. Vignati*  
IL PRESIDENTE  
*Pa. Vignati*

**dariodibello@dottorini.com**